

## IVA

### **Mezzi di prova nelle cessioni intracomunitarie “franco magazzino”**

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione

## IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)



Il CMR, anche in mancanza della firma del cessionario, integrato con la dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione, **costituisce mezzo di prova rilevante per comprovare la non imponibilità Iva della cessione intracomunitaria**, laddove siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), o dati dell'operazione e siano conservate le fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante il pagamento, i documenti contrattuali e gli elenchi Intrastat.

È quanto emerge dalla [risposta all'istanza di interpello n. 117](#) fornita ieri, 23 aprile, dall'Agenzia delle entrate ad un'istanza di interpello presentata da una società (Alfa) che abitualmente pone in essere **cessioni intracomunitarie “franco magazzino”**, ossia con **trasporto a cura dell'acquirente**.

Prima di entrare nel merito della risposta dell'Agenzia, è necessario ricordare che le **cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità Iva** a condizione se sussistano tutti i seguenti requisiti ([articolo 41 D.L. 331/1993](#)):

- cedente e cessionario siano **soggetti passivi d'imposta in due Stati membri diversi** (e iscritti al Vies);
- la **cessione avvenga a titolo oneroso**;
- i beni siano **trasportati da uno Stato membro con destinazione altro Stato membro** (diverso da quello di partenza).

Proprio in relazione a tale ultimo requisito, negli anni passati si erano evidenziate **particolari criticità** portate anche all'attenzione della **Corte di Giustizia Ue nel contesto delle frodi Iva intracomunitarie** (caso Teleos, causa C-409/04 e caso Twoh International, causa C-184/05, solo per citarne alcune), nonché della **prassi dell'Agenzia delle entrate** negli anni successivi ([risoluzione 345/E/2007](#) e [risoluzione 477/E/2008](#) per citarne alcune) e da ultimo con la [risposta n. 100 dell'8 aprile 2019](#) ripresa dall'Agenzia nella risposta in commento.

Il dibattito in ambito comunitario ha portato infine all'approvazione del [Regolamento 4.12.2018, n. 1912/UE](#) che ha inserito il nuovo [articolo 45-bis al Regolamento 282/2011](#) in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020.

In base alle richiamate novità sono stati “codificati” i **mezzi di prova nelle due ipotesi di trasporto a cura del cedente e nel caso, che qui interessa, del trasporto a cura del cessionario**, ricordando che si tratta di una **presunzione relativa**.

Conseguentemente, il soggetto passivo può fornire **mezzi alternativi di prova** anche attingendo dalle richiamate pronunce di prassi dell’Agenzia emanate prima dell’avvento del predetto **Regolamento Ue**.

Nel condividere la soluzione proposta dalla società istante, l’Agenzia delle entrate, richiamando la citata [risposta n. 100 dell’8 aprile 2019](#), precisa che **gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto** attestante la destinazione dei beni e normalmente firmati dal trasportatore per presa in carico (il CMR), possono **costituire prova della cessione intracomunitaria** in presenza delle seguenti condizioni:

- devono essere individuabili i **soggetti coinvolti nell’operazione** (cedente, cessionario e vettore), nonché tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- devono essere **conservate le fatture di vendita, i documenti attestanti il pagamento, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat**.

Tenendo conto che il suddetto indirizzo, a parere dell’Agenzia, è conforme alle nuove indicazioni regolamentari, **la documentazione indicata dalla società nell’istanza di interpello** (ed in precedenza illustrata) è sufficiente per **dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni nel Paese del cessionario** e quindi ad integrare i requisiti per la non imponibilità Iva dell’operazione (fermi restando gli altri requisiti).